



Settore: LP - Lavori Pubblici

Protocollo: 564.30528/2025

Determinazione n. 833 del 01/04/2025

Oggetto: PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - PINQUA - ID 28 - INT 497 - NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN VIA RINALDO MANTOVANO - CODICE CUP I61B21000310004 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER OPERE DA PIASTRELLISTA E RIVESTIMENTO FACCIATA CAT. SOA OG1

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

-è stata definita ed elaborata dall'Amministrazione comunale una proposta complessiva di riqualificazione dei quartieri di Borgochiesanuova e Due Pini descritta nella relazione generale di progetto (in atti in P.G. 95792/2020) in collaborazione con molteplici soggetti e in particolare:

- Fondazione Housing Milano, per gli aspetti di mixité sociale e diversificazione dell'offerta abitativa;
- Aler Mantova, per la definizione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia abitativa e degli spazi aperti o pubblici a servizio;
- Università di Brescia, per gli aspetti di innovazione e smart city;
- Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile di Modena per i temi di efficientamento e le comunità energetiche;

-è stato candidato il programma denominato “**Q.U.I. – Quartiere & Innovazione, Mantova**” del Comune di Mantova, Ente capofila, in collaborazione con associazioni e partenariato con soggetti al bando del decreto interministeriale n. 395 del 16/09/2020 per l'Attuazione del “Programma Innovativo nazionale per la qualità dell'abitare”;

PRECISATO che:

-al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo, con particolare riferimento alle periferie e all'incremento della qualità dell'abitare e di parti di città, il Comune di Mantova vuole promuovere processi di rigenerazione di ambiti urbani specificatamente individuati per questo scopo, proponendo una serie di interventi finalizzati alla densificazione dei servizi alle abitazioni e creazione di spazi necessari al rinforzo del tessuto sociale azioni, per altro, già intraprese in quartieri comunali, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici, volontà espressa dal Comune di Mantova con D.G.C. n. 299 del 23/12/2020;

-si ritiene che la costruzione di una nuova scuola primaria nel quartiere di Borgochiesanuova sul lotto di proprietà di Via Rinaldo Mantovano, possa concorrere al raggiungimento dell'obiettivo sopra descritto;

- con D.G.C. n. 65 del 12.03.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica _ economica della *nuova scuola primaria* sita in via Rinaldo Mantovano a Mantova con un quadro economico complessivo di euro 9.500.000,00 di cui Euro 7.078.987,00 per lavori ed Euro 2.421.013,00 per somme a disposizione, quale proposta “Q.U.I. – Quartiere & innovazione, Mantova” preliminare ed il mandato in essa riportato di candidare a bandi nazionali e regionali finalizzati alla rigenerazione urbana;

- con D.G.C. n. 66 del 12.03.2021 il Comune di Mantova ha deliberato l'approvazione della candidatura del progetto “Q.U.I. – Quartiere & innovazione, Mantova” a valere sulla Fase 1 del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare” come dettagliatamente descritto nella relazione generale di presentazione della proposta preliminare;

- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile firmato in data 07.10.2021 sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte valutate positivamente dall'Alta Commissione e pertanto ammesse a finanziamento e il Comune di Mantova risulta beneficiario di un contributo di euro 15.000.000;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

-conseguentemente all'esito favorevole dell'istruttoria ministeriale, con D.G.C. n. 264 del 10.11.2021, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica _ economica relativo alla nuova scuola primaria sita in via Rinaldo Mantovano, ai fini dell'inserimento dell'intervento nella programmazione triennale dei lavori 2021 _ 2023 annualità 2021, con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori	Euro 7.078.987,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro 2.421.013,00
TOTALE	A)+ B)	Euro 9.500.000,00

-con D.G.C. n°286 del 24/11/2021 veniva accettato il contributo complessivo pari ad € 15.000.000,00 per il programma "Q.U.I. – Quartiere &Innovazione, Mantova - ID 28, comprensivo anche del contributo a valere sull'opera 'Nuova scuola primaria (ID 497) di euro 9.500.000,00;

- con atto dirigenziale del 09.12.2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, il geom. Mauro Coffani ed è stato individuato il gruppo di lavoro ai fini della ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche;

-con Determinazione Dirigenziale n°3310 del 17/12/2021, è stata accertata, quale quota di contributo a fondo perduto da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in base al cronoprogramma rimodulato della spesa, euro 3.776.950,00 per il procedimento relativo alla costruzione della *nuova scuola primaria* sita in via Rinaldo Mantovano, con le seguenti annualità di Bilancio ed esigibilità in base al cronoprogramma presentato e agli interventi:

ID	INTERVENTO	CUP	ANNO BILANCIO/ ESIGIBILITA'	IMPORTO
497	Nuova scuola primaria	I61B21000310004	2021 2022 2023	€ 70.000,00 € 370.000,00 € 3.336.950,00

-con Decreto Ministeriale n. 804 del 20.01.2022, è stato assegnato definitivamente il contributo € 15.000.000,00 relativamente alla proposta ID 28 del Comune di Mantova "Q.U.I. – Quartiere &Innovazione, Mantova" nell'ambito del PNRR, in Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3;

-con D.G.C. n. 44 del 23.02.2022 è stato approvato lo schema di convenzione tra il MIMS e il Soggetto beneficiario Comune di Mantova, per la realizzazione delle opere della proposta ID 28 del Comune di Mantova denominata Q.U.I. – Quartiere & Innovazione, Mantova;

DATO ATTO che l'Allegato alla Decisione di esecuzione (Council Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa, con cui veniva approvato definitivamente il PNRR dell'Italia, il 13 luglio 2021:

- definisce, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale in merito alla Missione 5 Componente 2, Investimento 6 - Programma innovativo della qualità dell'abitare precisa che: *"L'obiettivo di questa misura è quella di realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi e proprietà pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano."*

- fissa in riferimento a tale investimento il traguardo M5C2-19 di firma delle convenzioni entro il primo trimestre 2022 e l'obiettivo M5C2-20 di sostegno a 10.000 unità abitative entro il primo trimestre 2026 e 800.000 mq di spazi pubblici.

PRESO ATTO che l'opera in questione:

- apporta il contributo programmato di 4303 mq di spazi pubblici all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando.

- è associata all'Indicatore Comune RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA in MWh/anno;

- non contribuisce all'obiettivo climatico e all'obiettivo digitale come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241;

VISTE:

-la Determinazione Dirigenziale n°629 del 11/03/2022, con cui veniva affidato l'incarico professionale di progettazione definitiva allo studio Atelier(S) Alfonso Femia srl, Via Interiano, n. 3/11 16124 Genova (GE) – C.F. e P.I.: 01601780990;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

- la Determinazione Dirigenziale n. 890 del 31/03/2023 con la quale sono stati aggiudicati al RTI tra PAVONI S.p.A. (capogruppo) con sede legale in Vobarno (Bs), Via Don A. Questa n. 16 - C.F. /P.IVA 01581690987 e ENPOWER SRL (mandante) con sede legale in Brescia, Via Aldo Moro n. 10, C.F. /P.IVA 03097820983 l'appalto integrato, ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis del D.Lgs 50/2016, per l'importo complessivo di Euro 9.433.624,89, di cui Euro 9.030.977,57 per lavori, Euro 262.262,38 per oneri della sicurezza, ed Euro 140.384,94 (al netto di contributi previdenziali) per la progettazione esecutiva, oltre Iva di legge;

-il contratto d'appalto stipulato in data 19/05/2023 tra il Comune di Mantova e RTI tra PAVONI S.p.A. (capogruppo) con sede legale in Vobarno (Bs), Via Don A. Questa n. 16 - C.F. /P.IVA 01581690987 e ENPOWER SRL (mandante) con sede legale in Brescia, Via Aldo Moro n. 10, C.F. /P.IVA 03097820983, Rep. N. 32331, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mantova il 22/05/2023 al n.6088, Serie 1T, relativo all'appalto integrato, ai sensi dell'art. 59, comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016, per la progettazione esecutiva e i lavori di realizzazione dell'INTERVENTO NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - PINQUA - ID28 - INT. 497 - SCUOLA PRIMARIA IN VIA RINALDO MANTOVANO - CUP I61B21000310004 - CIG 9542666918;

CONSIDERATO che il RUP, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 è il Geom. Mauro Coffani, in servizio presso il Settore Lavori Pubblici;

VISTA l'istanza presentata dal Sig. Fabio Pavoni, legale rappresentante della società PAVONI S.P.A. C.F. e P.I. 01581690987 con sede in Vobarno (BS), Via Don A. Questa n. 16, capogruppo dell'RTI costituito tra PAVONI S.p.A. (capogruppo) con sede legale in Vobarno (BS), Via Don A. Questa n. 16 - C.F. /P.IVA 01581690987 ed ENPOWER SRL (mandante) con sede legale in Brescia, Via Aldo Moro n. 10, C.F. /P.IVA 03097820983, acquisita agli atti del Prot. Com.le con n. 30528/2025, con la quale chiede, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'autorizzazione a subappaltare "OPERE DA PIASTRELLISTA E RIVESTIMENTO FACCIAIA CAT. SOA OG1" nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova "SCUOLA PRIMARIA IN VIA RINALDO MANTOVANO", in favore della ditta RIKY CONTRACT SRL con sede in Villa Carcina (BS), (25069), via Marconi n.58, C.F. e P.IVA: 03559160985, per l'importo di € 97.000,00 di cui euro 2.910,00 per oneri della sicurezza al netto dell'IVA di legge;

ACCERTATO che il Sig. Fabio Pavoni, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, sopra citata, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;

ATTESO che l'RTI costituito tra PAVONI S.p.A. (capogruppo) con sede legale in Vobarno (BS), Via Don A. Questa n. 16 - C.F. /P.IVA 01581690987 ed ENPOWER SRL (mandante) con sede legale in Brescia, Via Aldo Moro n. 10, C.F. /P.IVA 03097820983, all'atto dell'offerta di gara, ha indicato nella dichiarazione allegata alla Dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016 le seguenti lavorazioni da affidare in subappalto: "...*opere edili, in c.a., opere complementari cat. OG1, opere di finitura cat. OS6, strutture prefabbricate cat. OS13, strutture in legno cat. OS32, impianti OS3/OS28/OS30*", così come espressamente previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che il Sig. Fabio Pavoni, legale rappresentante della società PAVONI S.P.A. C.F. e P.I. 01581690987 con sede in Vobarno (BS), Via Don A. Questa n. 16, capogruppo dell'RTI costituito tra PAVONI S.p.A. (capogruppo) con sede legale in Vobarno (BS), Via Don A. Questa n. 16 - C.F. /P.IVA 01581690987 ed ENPOWER SRL (mandante) con sede legale in Brescia, Via Aldo Moro n. 10, C.F. /P.IVA 03097820983, ha dichiarato che non sussistono forme di controllo e/o collegamento con l'impresa affidataria del subappalto a norma dell'art. 2359 del Codice Civile;

CONSIDERATO che, in deroga a quanto previsto dall'art. 105, c. 13 del D.Lgs. 50/2016, il pagamento risultante dalle lavorazioni in esame verrà corrisposto da parte dell'Appaltatore a favore della ditta RIKY CONTRACT SRL con sede in Villa Carcina (BS), (25069), via Marconi n.58, C.F. e P.IVA: 03559160985, come indicato nel contratto di subappalto e nella dichiarazione resa dall'Appaltatore, conservati agli atti, prot. com.le n. 30528/2025;

RITENUTO pertanto di accogliere l'istanza suddetta in quanto sussistono le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come si rileva dalla prevista istruttoria e documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto;

DATO ATTO che:

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

- risultano effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo alla ditta RIKY CONTRACT SRL con sede in Villa Carcina (BS), in particolare in ordine a: regolarità contributiva INPS/INAIL/CNCE (DURC in atti), certificati del Casellario Giudiziale, annotazioni casellario informatico, assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato e di situazioni di liquidazione giudiziale, regolarità fiscale, documenti tutti conservati agli atti di questo Settore;
- il Responsabile del Procedimento, Geom. Mauro Coffani, ha attestato la regolarità del procedimento istruttorio;
- l'ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie;

PRECISATO che sono tutt'ora in corso le verifiche:

- della insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse (art. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023) a carico della ditta sopra citata;
- dell'ottemperanza delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge n°68/99 da parte della ditta sopra citata;

PRESO ATTO che:

- non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n. 39/2013;

PRECISATO che il legale rappresentante della ditta EDILFALCO SRL con sede in Brescia (BS), si è, altresì, impegnato, nell'ambito del contratto di subappalto stipulato con l'Appaltatore, nonché mediante espresse dichiarazioni, a rispettare le ulteriori condizionalità PNRR, il principio DNSH, l'assenza del conflitto di interessi e l'identificazione del Titolare Effettivo, tutto conservato agli atti di questo Settore;

RITENUTO che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di accogliere l'istanza suddetta in quanto sussistono le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come si rileva dalla prevista istruttoria e documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 73 del 18/12/2024, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027 e il Bilancio di Previsione 2024/2026 con i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 287 del 20/12/2024, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria a norma dell'art. 169 decreto legislativo 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 28/01/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2021 n. 113;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 25/02/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano degli Obiettivi Gestionali anno 2025, con il quale sono stati individuati gli obiettivi individuali rilevanti assegnati al singolo dirigente, gli obiettivi collettivi, gli obiettivi di miglioramento organizzativo e gli obiettivi di corretta gestione economica e finanziaria;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 21/02/2024 "Riaccertamento ordinario residui 2024";

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000, Testo Unico sugli Enti Locali;
- il Regolamento di contabilità e dei Contratti;
- il D.L. n. 183 del 31/12/2020 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi c.d. "Milleproroghe 2021";
- la Legge 23 dicembre 2021 n°238, c.d. Legge Europea;
- il D.L. n°36 del 30 aprile 2022 (c.d. decreto PNRR 2);
- il D.L. 21 giugno 2022, n°73 (c.d. decreto semplificazioni fiscali);
- il D. Lgs. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

DETERMINA

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AUTORIZZARE il subappalto relativo a 'OPERE DA PIASTRELLISTA E RIVESTIMENTO FACCIATA CAT. SOA OG1' nell'ambito del progetto finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.3 - programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare - Pinqua - ID28 - INT.497 - realizzazione della nuova scuola primaria in via Rinaldo Mantovano, CUP I61B21000310004, in favore della ditta RIKY CONTRACT SRL con sede in Villa Carcina (BS), (25069), via Marconi n.58, C.F. e P.IVA: 03559160985, per l'importo di € 97.000,00 di cui euro 2.910,00 per oneri della sicurezza, al netto dell'IVA di legge;

DI DARE ATTO, altresì, che l'autorizzazione è subordinata alla trasmissione, a cura dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavori di competenza del subappaltatore;

DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art.105 del D.lgs 50/2016, il subappalto è soggetto, in particolare, alle seguenti condizioni, prescrizioni ed obblighi:

- obbligo di riportare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere i nominativi del subappaltatore e i dati concernenti la relativa attestazione di qualificazione, con indicazione delle opere subappaltate;
- obbligo di adempiere a tutto quanto disposto dall' art. 105 del D.lgs 50/2016 e dal D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per le parti ancora in vigore e dal Capitolato Speciale d'appalto;
- ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile, l'Appaltatore rimane in ogni caso l'unico responsabile nei confronti del committente per l'esecuzione delle opere oggetto del subappalto;
- qualsiasi eventuale pretesa del subappaltatore o richiesta di risarcimento danni eventualmente avanzata da terzi in conseguenza delle opere subappaltate, può essere fatta valere unicamente nei confronti dell'Appaltatore, restando l'amministrazione committente sollevata da qualsiasi eventuale pretesa al riguardo;
- Obbligo dell'impresa affidataria di adempiere a tutto quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza ed in particolare:
 - A) di trasmettere il PSC all'esecutrice (c. 2 art. 101 del D.lgs 81/2008), con obbligo dell'impresa esecutrice di produrre, per il tramite dell'affidatario, eventuali proposte di integrazione, al piano di sicurezza e di coordinamento o esplicita accettazione dello stesso (con dichiarazione in originale) da depositare in cantiere e da sottoporre alla valutazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (c 2 art. 96 del D.lgs 81/2008);
 - B) di verifica del Pos dell'impresa esecutrice e la congruità al proprio Pos e quello delle altre esecutrici (c. 3 art. 101; c. 3 art 97 del D.lgs 81/2008 e c 7, art. 105 del D.lgs 50/2016)
 - C) di depositare in cantiere, prima dell'inizio dei lavori, una copia del Pos della ditta esecutrice in originale che dovrà essere esplicitamente verificata ed approvata dal Coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione (lett. b comma 1 art. 92 del D.lgs 81/2008 e dal comma 3 art. 101 del D.lgs 81/2008);
 - D) di trasmettere a questo Ufficio la documentazione di cui alla lett. a) comma 9 art. 90 del D.lgs 81/2008 (così come elencato nell' Allegato XVII del Decreto stesso): Dvr e dichiarazione di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs 81/2008;
 - E) di consentire l'accesso in cantiere ed iniziare i lavori oggetto del subappalto solo dopo aver adempiuto a tutto quanto sopra richiesto.

DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 105, comma 8, D.Lgs. 50/2016 il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l'aggiudicatario è responsabile, in solido con il subappaltatore, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- ai sensi dell'art. 105, comma 14, ult. capoverso, D.Lgs. 50/2016 l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- ai sensi dell'art. 1228 c.c. l'appaltatore risponde anche dei fatti dolosi o colposi del subappaltatore, eventualmente commessi nell'esecuzione delle prestazioni affidategli in regime di subappalto;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

DI DARE ATTO che, vista l'urgenza di eseguire i lavori in esame, il presente atto è sottoposto a condizione risolutiva rispetto all'esito dei controlli relativi alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti, nonché rispetto all'esito dei controlli relativi all'ottemperanza delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge n°68/99, nel caso in cui la ditta risulti assoggettata alla predetta norma;

DI COMUNICARE il presente provvedimento sia all'appaltatore sia al subappaltatore ai fini di effettuare i successivi adempimenti previsti dall'art. 105, commi 8 e 9 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DI DARE ATTO CHE dalla presente determina non derivano impegni di spesa né diminuzioni di entrata a carico dell'Amministrazione Comunale.

IL DIRIGENTE

Arch. Carmine Mastromarino

MASTROMARINO CARMINE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)